CAMERA DEI DEPUTATI N. 2498

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOLOGNESI, ALFREDO GALASSO, PAISSAN, APUZZO, AZZOLINA, BETTIN, CALINI CANAVESI, CANGEMI, CARCARINO, MARTE FERRARI, FERRI, IMPOSIMATO, MATTIOLI, PAPPALARDO, PIERONI, PIRO, RONCHI, GIUNTELLA, RUSSO SPENA, RUTELLI, SCALIA, SESTERO GIANOTTI, VENDOLA

Norme sul collocamento al lavoro delle persone disabili

Presentata il 1° aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce e si sviluppa dall'iniziativa dell'assemblea nazionale permanente per la sostituzione della legge 2 aprile 1968, n. 482, per il diritto al lavoro delle persone disabili, un organismo che raccoglie l'adesione di decine di associazioni che operano sull'intero territorio nazionale. Tale proposta si contrappone a quelle già presentate al Senato da varie forze politiche, non riscontrando in esse gli elementi fondamentali per rendere concreto ed operativo un collocamento al lavoro che non sia un mero « parcheggio » all'interno dell'impresa e uno strumento di assistenzialismo improduttivo. È infatti necessario passare dall'attuale filosofia della « obbligatorietà dell'assunzione » prevista sia nella legge n. 482 del 1968 sia in tutte le proposte giacenti al Senato, ad una filosofia che, gradualmente, renda effettivamente produttiva e, quindi, competitiva l'assunzione anche delle persone disabili. In altri termini, si tratta di approntare tutti gli strumenti e tutti gli incentivi che portino al « collocamento mirato », cioè ad individuare le mansioni da svolgere e renderle agibili per le persone con diversi tipi di menomazione, in modo che esse siano « individualizzate » e seguite – almeno nei primi tempi dell'inserimento – all'interno delle imprese, nei casi in cui

ciò appare necessario. Occorre, quindi, che la legge preveda un sostegno, non già generalizzato, bensì variato in base alle singole specifiche esigenze ed in comunanza di intenti sia con la persona da assumere sia con l'impresa.

Se si è d'accordo sul significato e sul risultato ottenibile realizzando il collocamento mirato allora non è pensabile considerare un vero « collocamento al lavoro produttivo » né le cosiddette « attività protette » né le « cooperative integrate », che più opportunamente dovrebbero essere oggetto di altra normativa, né esoneri o patti di prova di qualsiasi genere. E d'altra parte non ha senso, ancora una volta, suddividere le persone in base all'origine della loro disabilità, anziché tener conto della loro capacità produttiva; una capacità che non è congelabile nel tempo, poiché essa va considerata dinamicamente, di pari passo sia con la condizione individuale sia con il progredire della tecnologia, specialmente quella a più alta sofisticazione. La questione, dunque, va risolta sia con l'individuazione degli aventi diritto, sia con gli strumenti inerenti il collocamento mirato, sia con gli incentivi individualizzati.

La proposta di legge che presentiamo si applica, appunto, a tutti coloro che sono permanentemente disabili, indipendentemente dalla causa originaria e, quindi, senza più separare i disabili civili da quelli di guerra o di lavoro. Gli aventi diritto sono coloro che, previo accertamento da parte di una apposita commissione, risultano bisognosi di specifici strumenti per la realizzazione del loro diritto al lavoro (articoli 1 e 2). In tal modo non solo si pongono le basi per interventi individualizzati, anziché per categorie, ma si supera anche il parametro delle percentuali, fonte di privilegi e di riconoscimenti di false invalidità, ormai disconosciute persino dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Del resto, non sembra possibile organizzare il collocamento mirato se non a partire dalle situazioni oggettive ed individuali vissute dalle persone disabili, anziché da generici parametri – come le percentuali di invalidità – attribuiti sulla base di tabelle generiche. Solo verificando gli strumenti necessari alle singole persone – e non già alla categoria – è possibile attuare un collocamento produttivo.

Ben sapendo che ancora per qualche tempo, sino a che anche le imprese non si convinceranno che la produttività delle persone disabili è realizzabile, se esse vengono sostenute adeguatamente, è necessario stabilire l'obbligatorietà dell'ssunzione: la nostra proposta di legge la prevede, in misura pari a una aliquota del 7 per cento (articolo 3). L'obbligo ricade sulle imprese aventi più di 15 dipendenti. Tale limite appare utile considerando che vi sono intere regioni – come la Campania – in cui non risiedono imprese maggiori, per cui, non mantenendo tale limite, la norma stessa sarebbe vanificata.

Cardine della presente proposta di legge è l'intervento della commissione di cui all'articolo 5, che deve compiere un'indagine approfondita degli svantaggi funzionali derivanti dalla menomazione e, quindi, indicare i percorsi formativi e lavorativi che il disabile può compiere, anche tenendo conto del progredire tecnologico. In tal modo (articolo 6) potrà essere istituita una scheda personale per ciascuno degli iscritti alla lista di collocamento speciale la quale – e la cosa è significativa – deve essere suddivisa analogamente a quella del collocamento ordinario. La scheda contiene tutte le indicazioni della commissione e viene inviata all'ente locale il quale – ricevuta dall'ufficio circoscrizionale del lavoro la denuncia semestrale dei posti disponibili, equivalente a richiesta di assunzione – fa emettere il nulla osta all'avviamento al lavoro oppure attiva gli strumenti necessari per il collocamento mirato.

I suddetti strumenti (articolo 7) sono:

a) una *équipe* specializzata la quale, sulla base della scheda, della condizione individuata, della mansione da svolgere, dell'ambiente di lavoro, ed operando in stretto collegamento sia con l'avente diritto sia con l'impresa, predispone *in loco* tutti gli strumenti idonei. In tale fase essa fornisce anche il parere vincolante sugli eventuali specifici incentivi;

b) la formazione professionale, che deve individuare la capacità lavorativa, e i relativi sostegni per evidenziarla e definire i programmi personalizzati, la qualificazione o riqualificazione;

c) gli operatori di sostegno ed altri strumenti di mediazione, secondo la normativa delle singole regioni;

d) l'attivazione di tutte le risorse già previste per il collocamento ordinario.

L'assunzione si considera avvenuta al momento della presentazione nell'impresa dell'avente diritto (articolo 8). Norme particolari sono previste per i concorsi pubblici (articolo 9), per i quali debbono essere fornite tutte le attrezzature tecniche occorrenti per lo svolgimento degli stessi.

La forza e la trasparenza della presente proposta di legge risiede, in particolare, nel disposto dell'articolo 13, ove è riconosciuto il diritto a ciascun iscritto alla lista speciale di prendere visione delle denunce semestrali delle imprese, delle graduatorie e di ogni altro atto inerente il collocamento.

L'articolo 15 indica gli incentivi erogabili previo parere vincolante dell'*équipe* di cui all'articolo 7. È molto importante che tali incentivi vengano erogati solo per specifiche condizioni individuali e per un periodo di tempo determinato, in modo che non si trasformino in atti assistenzialistici indiscriminati. Tali incentivi concernono, oltre il finanziamento per l'adeguamento o la ristrutturazione dei posti di lavoro, la concessione della fiscalizzazione degli oneri sociali in caso di assunzione da parte di imprese non obbligate e, in taluni casi, la compensazione dei contributi sociali. Gli incentivi alle imprese non obbligate appaiono utilissimi per aprire il mondo del lavoro anche alle imprese minori, artigianali o con apparati di telematica o di telelavoro.

Le sanzioni (articolo 16) non sono solamente di natura pecuniaria ma incidono anche sulla possibilità di seguitare a godere delle eventuali agevolazioni previste da norme statali o regionali, con il divieto di rilasciare il nulla osta per le assunzioni ordinarie.

Infine, la presente proposta di legge autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad individuare gli uffici preposti all'attuazione della normativa proposta (articolo 17).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Campo di applicazione).

1. La presente legge si applica a coloro che, indipendentemente dalla causa originante, sono riconosciuti disabili permanenti fisici o psichici, organici e psichiatrici.

ART. 2.

(Aventi diritto).

1. Beneficiano delle misure di cui alla presente legge tutti i soggetti di cui all'articolo 1 che, a seguito degli accertamenti della commissione di cui all'articolo 5, risultino bisognosi di strumenti specifici per realizzare il proprio diritto al lavoro.

ART. 3.

(Soggetti obbligati).

1. Gli enti, le imprese e le aziende pubblici e privati aventi più di quindici dipendenti sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze i soggetti di cui all'articolo 2, nella misura del 7 per cento dell'intero organico.

2. Nel computo della quota di cui al comma 1 non si tiene conto degli appredisti, dei dipendenti assunti con contratto a tempo parziale o a termine e dei dipendenti divenuti disabili in seguito ad incidenti sul lavoro occorsi presso l'ente, l'impresa o l'azienda in cui prestano la loro opera.

3. Gli enti, le imprese e le aziende di cui al comma 1 possono essere autorizzati, su motivata e documentata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di soggetti di cui all'articolo 2 supe-

riore alla quota di cui al comma 1, portando l'eccedenza a compensazone del minor numero dei medesimi soggetti assunto in altre unità produttive. Le autorizzazioni sono concesse dalla sezione circoscrizionale per l'impiego se la compensazione riguarda unità produttive che si trovano nella stessa circoscrizione, dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, se la compensazione riguarda più unità produttive che si trovano in circoscrizioni diverse della stessa regione, e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale se riguarda più unità produttive che si trovano in regioni diverse.

4. Gli enti, le imprese e le aziende esenti dall'obbligo di cui al comma 1, che assumono i soggetti di cui all'articolo 2, e gli enti, le imprese e le aziende che assumono i soggetti di cui all'articolo 2 oltre la percentuale di cui al comma 1, beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 14.

ART. 4.

(Denunce dei soggetti obbligati).

1. Entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno gli enti, le imprese e le aziende di cui all'articolo 3 sono tenuti ad inviare alle sezioni circoscrizionali per l'impiego una denuncia con l'indicazione del numero complessivo del personale alle proprie dipendenze, l'indicazione nominativa delle persone assunte in base al collocamento obbligatorio e l'elenco dei posti disponibili ai sensi della presente legge, distinti in base alle diverse mansioni.

2. La denuncia di cui al comma 1 ha valore di richiesta di assunzione. Gli enti, le imprese e le aziende con unità produttive in più circoscrizioni devono presentare le denunce, distintamente, per ogni circoscrizione e, complessivamente, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per le unità produttrice che si trovano nella stessa regione, e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le unità che si trovano in più regioni.

ART. 5.

(Competenze e integrazione della composizione della commissione per l'accertamento delle invalidità di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295).

1. La commissione per l'accertamento delle invalidità, di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, a seguito di più incontri e attrverso un'indagine approfondita degli svantaggi funzionali derivanti dalla menomazione, formula l'indicazione dei percorsi formativi e lavorativi che la persona disabile può compiere.

2. La commissione di cui al comma 1 deve tenere conto del percorso scolastico, formativo e lavorativo già effettuato dal soggetto, nonché della volontà espressamente dichiarata dallo stesso.

3. Ai fini della presente legge, la commissione di cui al comma 1 è integrata da:

a) un medico legale con specifiche conoscenze nella materia relativa alla menomazione;

b) un bioingegnere;

c) un educatore professionale;

d) un ergoterapista;

e) un assistente sociale;

f) uno psicologo della riabilitazione.

4. In sede di accertamento dell'invalidità, il soggetto o chi lo rappresenta possono farsi assistere da una persona di fiducia.

4. Ove le piante organiche delle unità sanitarie locali non prevedano le figure professionali di cui al comma 3, le stesse unità sanitarie locali possono stipulare apposite convenzioni con soggetti esterni.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari sociali, determina le modalità per l'attuazione ed il funzionamento della commissione di cui al comma 1, in relazione alle finalità della presente legge.

ART. 6.

(Procedura per il collocamento mirato).

1. Il collocamento mirato al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 2 è attuato mediante la seguente procedura:

a) presso ogni sezione circoscrizionale per l'impiego è costituita una graduatoria dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, secondo l'ordine cronologico delle domande, strutturata con gli stessi criteri delle graduatorie per il collocamento ordinario. Per ciascun iscritto è predisposta una scheda personale contenente tutte le indicazioni espresse dalla commissione di cui all'articolo 5, nonché quella relativa ad eventuali professionalità acquisite in precedenza;

b) la sezione circscrizionale per l'impiego, esaminate le denunce semestrali di cui all'articolo 4, segnala al comune di residenza i nominativi dei candidati inseriti nella graduatoria di cui alla lettera *a)*, in relazione ai posti disponibili;

c) il comune, sulla base delle indicazioni contenute nelle schede personali dei soggetti, attiva, ove necessario, la procedura per il collocamento mirato al lavoro di cui all'articolo 7, ed incarica la sezione circoscrizionale per l'impiego di rilasciare il necessario nulla-osta per l'avviamento al lavoro. Nel caso in cui l'avente diritto sia avviato ad un percorso formativo, egli mantiene il posto in graduatoria;

d) rilasciato il nulla-osta di cui alla lettera *c)* la sezione circoscrizionale per l'impiego ne dà comunicazione all'interessato, all'ente all'impresa o all'azienda richiedente ed al comune. Qualora la commissine di cui all'articolo 5 accerti la situazione di invalidità di un soggetto già iscritto nelle liste del collocamento ordinario, questi può iscriversi nella graduatoria di cui alla lettera *a)* nella posizione corrispondente alla data dell'iscrizione nel collocamento ordinario;

e) presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego è istituito l'elenco degli apprendisti aventi i requisiti richiesti dall'articolo 2. I datori di lavoro che intendono assumerli possono individuarli nominativamente.

ART. 7.

(Strumenti per il collocamento mirato).

1. Gli strumenti per il collocamento mirato sono:

a) un gruppo di lavoro per il collocamento mirato organizzato a livello comunale e sovracomunale, composto in modo da comprendere almeno un neuropsichiatra, uno psicologo e un operatore sociale e della formazione professionale, scelti tra coloro che già operano all'interno del comune o delle unità sanitarie locali competenti per territorio. Il gruppo di lavoro può avvalersi, altresì, della consulenza di esperti e, sulla base della scheda personale, dell'analisi della condizione individuale, della mansione richiesta e dell'ambiente di lavoro, opera in stretto collegamento con l'avente diritto e con l'ente, l'impresa o l'azienda, al fine di predisporre ed attuare tutti gli strumenti idonei al collocamento al lavoro nella mansione richiesta; il gruppo di lavoro esprime al comune il proprio parere vincolante in merito alla concessione degli incentivi di cui all'articolo 15;

b) la formazione professionale, promossa dalle regioni d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, allo scopo di valorizzare le capacità lavorative dei soggetti di cui all'articolo 2; tale formazione consiste nella:

1) individuazione delle capacità lavorative e dei sostegni individuali necessari;

2) definizione di programmi personalizzati;

3) promozione culturale attitudinale o di prima formazione;

4) qualificazione e riqualificazione.

c) i centri di formazione professionale, opportunamente individuati ed attrezzati, presso i quali effettuare ricerche ed esperimenti atti a determinare i profili professionali, i settori lavorativi, le nuove professionalità, nonché le tecnologie appropriate e le modalità di prestazione lavorativa in cui risulta più opportuno impegnare il soggetto;

d) gli operatori di sostegno ed altri strumenti di mediazione previsti dalla normativa delle singole regioni;

e) l'attivazione di tutte le risorse e gli strumenti previsti per il collocamento ordinario.

ART. 8.

(Assunzioni).

1. L'assunzione al lavoro si considera perfezionata al momento della presentazione dell'avente diritto presso l'ente, l'impresa o l'azienda al quale è stato avviato.

2. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto avviamento equivale alla rinunzia allo stesso.

3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di rinunzia il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione entro i successivi dieci giorni alla sezione circoscrizionale per l'impiego, che provvede al collocamento del soggetto immediatamente seguente nell'ordine di graduatoria.

ART. 9.

(Concorsi pubblici).

1. I bandi di concorso delle amministrazioni pubbliche devono prevedere strumenti idonei a consentire ai soggetti di cui all'articolo 2 di concorrere in effettive condizioni di parità. Ai disabili che ne facciano specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, l'amministrazione pubblica fornisce le necessarie

attrezzature tecniche e predispone ogni altro accorgimento affinché possano partecipare in effettiva condizione di parità alle prove pratiche, scritte o orali, anche nel caso in cui non siano in grado, per *deficit* motori, di scrivere o di firmare di proprio pugno.

2. Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, l'età massima per i soggetti di cui all'articolo 2 è elevata a quaranticinque anni, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Le persone disabili che abbiano conseguito l'idoneità nei pubblici concorsi di cui al comma 1 possono essere assunte anche oltre il limite dei posti ad esse riservati nel concorso, nei limiti della quota fissata all'articolo 3.

4. Nei concorsi per le carriere direttive e di concetto i soggetti di cui all'articolo 2 che abbiano conseguito l'idoneità sono inclusi nella graduatoria dei vincitori fino a coprire il 7 per cento dei posti in organico; a parità di punteggio resta valido quanto stabilito dall'articolo 5 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.

ART. 10.

(Patto di prova).

1. Se il lavoratore è stato assunto con la procedura del collocamento mirato al lavoro di cui all'articolo 7, non può essere previsto alcun patto di prova e quelli previsti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge non producono effetto.

2. Negli altri casi, l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non può costituire motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 11.

(Mobilità dei soggetti disabili).

1. Può essere previsto il trasferimento ad altra sede dei soggetti di cui all'articolo 2 purché nella nuova sede vi sia la possibilità di utilizzare gli strumenti per il collocamento mirato al lavoro di cui all'articolo 7.

ART. 12.

(Riqualificazione del dipendente divenuto disabile).

1. Gli enti, le imprese e le aziende che hanno dipendenti divenuti disabili successivamente all'assunzione sono obbligati ad adeguare le mansioni e gli strumenti di lavoro alle nuove esigenze del soggetto, utilizzando, altresì, gli strumenti per il collocamento mirato al lavoro di cui all'articolo 7 al fine della riqualificazione e dell'inserimento del dipendente in mansioni adeguate alle mutate capacità lavorative.

ART. 13.

(Controlli).

1. Le denunce semestrali di cui all'articolo 4, le graduatorie di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6, ed ogni atto relativo al collocamento mirato al lavoro di cui all'articolo 7 devono essere pubblici; è diritto di ogni iscritto prenderne visione, direttamente o tramite associazioni o altri soggetti dallo stesso espressamente delegati, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 14.

(Esoneri).

1. Le imprese sottoposte alle procedure di cui alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono esen-

tate dagli obblighi di cui alla presente legge fino a che perdura la situazione gestionale di cui alle citate disposizioni approvate con regio decreto n. 267 del 1942.

ART. 15.

(Incentivi).

1. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, previo parere vincolante del gruppo di lavoro di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 7, da esprimere esclusivamente in relazione a casi e condizioni specifiche espressamente individuate volta per volta, devono autorizzare per un periodo determinato, comunque non superiore a tre anni, stabilito in relazione al tempo previsto dal gruppo di lavoro stesso per la piena integrazione lavorativa del soggetto, una o più delle seguenti facilitazioni:

a) fiscalizzazione degli oneri sociali per ogni dipendente assunto con le modalità previste dalla presente legge da enti, imprese o aziende non obbligati ai sensi dell'articolo 3 ovvero per ogni dipendente assunto ai sensi della presente legge, in eccesso rispetto alla quota di cui al medesimo articolo 3;

b) indennità da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per compensare i contributi sociali dovuti:

1) per i dipendenti con comprovata ridotta capacità produttiva derivante dall'*handicap*, fino a che questa permane;

2) per i dipendenti che devono necessariamente assentarsi dal lavoro per le terapie connesse alla menomazione;

c) finanziamento delle spese necessarie per l'adeguamento o la ristrutturazione del luogo di lavoro e degli spazi accessori.

ART. 16.

(Sanzioni).

1. Gli enti, le imprese e le aziende che non inviano le denunce semestrali di cui

all'articolo 4 o che le compilano falsamente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni.

2. Gli enti, le imprese e le aziende che rifiutano la collocazione nella mansione richiesta di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 200 mila al giorno per ogni posto riservato non coperto.

3. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono adeguati ogni due anni in base alla variazione dei prezzi al consumo calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

4. Il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non esonera dagli obblighi di cui alla presente legge.

5. L'ispettorato provinciale del lavoro applica le sanzioni amministrative d'ufficio, previa denuncia da parte dei soggetti di cui all'articolo 13.

6. Gli importi delle sanzioni sono versati ad un fondo denominato « Fondo occupazione disabili », istituito presso l'INPS con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fondo predetto è assegnata la somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

7. È fatto divieto agli organi del collocamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, di rilasciare nulla-osta per assunzioni ordinarie in presenza di violazione degli obblighi di cui alla presente legge.

8. In caso di recidiva possono essere revocate o sospese per gli enti, le imprese e le aziende eventuali agevolazioni di cui già godessero ai sensi di leggi vigenti, su segnalazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro alle amministrazioni che forniscono le agevolazioni stesse.

ART. 17.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza so-

ciale, di concerto con il Ministro dell'interno, adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per l'attuazione della presente legge, identificando in particolare i compiti, gli oneri e le responsabilità delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, degli ispettorati provinciali del lavoro, dei comuni e del gruppo di lavoro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*.

ART. 18.

(Copertura finanziaria).

1. Salvo quanto previsto al comma 2, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Agli oneri derivanti dalla fiscalizzazione degli oneri sociali di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 15, pari a lire 330 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

ART. 19.

(Abrogazioni di norme).

1. Sono abrogati:

a) la legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

c) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

ART. 20.

(Disposizioni transitorie).

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, conservano il loro diritto sino ad esaurimento di tali liste.

ART. 21.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore dopo centottanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.